



IL TRIBUNALE DI TREVISO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori magistrati:

Dott. AURELIO GATTO	Presidente
Dott.ssa LAURA CECCON	Giudice rel.
Dott.ssa ALESSANDRA PESCI	Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.01.18 nel procedimento n. 9303/17 R.G., promosso con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., depositato in data 28.11.17

da

CERVED LEGAL SERVICE S.R.L., quale procuratrice speciale di **BHW BAUSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT**, con gli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]

RECLAMANTI

contro

[REDACTED] con l'avv. Sveva Rossi

RECLAMATO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

BHW Bausparkasse Aktiengesellschaft ha proposto tempestivo reclamo contro l'ordinanza in data 15.11.17, con cui, nell'ambito di un procedimento di opposizione a precetto, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato nei confronti di [REDACTED]



Il titolo azionato consiste in un atto notarile di consenso all'iscrizione di ipoteca rilasciato dall'odierno reclamato in data 02.07.09, a garanzia di un mutuo fondiario stipulato lo stesso giorno con l'istituto di credito.

Sul presupposto che titolo idoneo all'esecuzione sia solo quello che contenga il riconoscimento di un credito liquido, cioè determinato o determinabile mediante un calcolo matematico, sulla scorta di elementi contenuti nel titolo stesso, la sospensione è stata disposta sul rilievo che in titolo in contestazione non consenta invece di quantificare il credito con esattezza (non essendo dato di conoscere il Contratto di Risparmio Edilizio ed essendo incerti i termini temporali riferibili all'applicazione di differenti tassi di interesse).

A fondamento del reclamo viene innanzitutto richiamata giurisprudenza di merito che, secondo la prospettazione della reclamante, avrebbe in fattispecie analoghe riconosciuto invece l'idoneità del titolo esecutivo consistente in un atto notarile di consenso ad iscrizione di ipoteca contenente ricognizione di debito.

In relazione al profilo della idoneità dell'atto a consentire l'esatta quantificazione del credito azionato, la reclamante evidenzia che nello stesso vengono riportate tutte le clausole del contratto di finanziamento, da cui sarebbero ricavabili con chiarezza i termini dell'operazione di finanziamento.

Infine, osserva che in ogni caso *la contestazione dell'ammontare del credito rileverebbe art. 512 c.p.c. esclusivamente in sede di distribuzione della somma ricavata* (cita sul punto ordinanza del Tribunale di Pesaro), sicché, anche sotto questo profilo, non sarebbe condivisibile il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, in presenza di sole contestazioni relative al *quantum debeatur*, essendo per contro inverosimile presumere che il credito azionato verrà accertato come inesistente.

Chiede per questo che venga revocato il provvedimento di sospensione.

Il reclamato solleva in via preliminare un'eccezione processuale di inammissibilità del reclamo, sostenendo che il presente provvedimento di sospensione dell'efficacia



esecutiva del titolo, in quanto pronunciato nell'ambito di un procedimento di opposizione a precetto promosso ai sensi dell'art. 615, 1° comma c.p.c., non sia assimilabile ai provvedimenti di sospensione dell'esecuzione pronunciati ex art. 624 c.p.c., bensì a quello di cui all'art. 649 c.p.c., non modificabile e non impugnabile. Contro di esso non sarebbe pertanto proponibile reclamo.

Nel merito, richiama le argomentazioni già poste a fondamento dell'originaria istanza di sospensione, richiamando precedenti del Tribunale di Venezia.

L'eccezione preliminare di inammissibilità del reclamo, sollevata dalla parte reclamata, non è fondata.

Il provvedimento di sospensione (o di rigetto dell'istanza di sospensione) adottato ai sensi dell'art. 615, 1° comma c.p.c. ha evidente natura cautelare, di tal che avverso detto provvedimento deve considerarsi proponibile il reclamo di cui all'art. 669 *terdecies* c.p.c.. Peraltro, tale soluzione è conforme alla volontà del legislatore, che, mentre dapprima aveva introdotto nell'art. 624 c.p.c. la previsione del reclamo per la sola ipotesi di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. (opposizione all'esecuzione), ha successivamente eliminato dall'art. 624, comma 1, c.p.c. l'inciso "*secondo comma*" riferito all'art. 615 c.p.c. (sia pure con tecnica normativa evidentemente carente se si considera che il persistente riferimento alla sospensione al processo esecutivo mal si attaglia alla fattispecie di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c., in cui il processo esecutivo non è ancora iniziato). Tale riscrittura, sia pure con i limiti evidenziati, induce ad individuare nell'art. 624 c.p.c. la norma generale in tema di sospensione dei provvedimenti adottati in sede di opposizione all'esecuzione, sia essa preventiva o successiva, attesa anche l'analogia delle situazioni processuali che le connotano.

Il reclamo, ammissibile per le ragioni sopra esposte, è tuttavia infondato.

I precedenti della giurisprudenza di merito richiamati dalla parte reclamante non sono idonei a superare il rilievo del giudice della prima fase cautelare, in ordine alla



inidoneità dell'atto di cui si discute a consentire una esatta quantificazione del credito.

Le ordinanze citate contengono unicamente l'enunciazione dell'astratta idoneità di una ricognizione di debito contenuta in un atto pubblico di consenso all'iscrizione di ipoteca a costituire titolo esecutivo.

L'ordinanza del Tribunale di Roma non affronta espressamente la questione, si cui invece si controverte in questa sede, della necessità che il riconoscimento di debito abbia ad oggetto un'obbligazione astrattamente eseguibile in quanto dotata dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, mentre tale requisito è richiamato nelle altre due ordinanze (del Tribunale di Latina e del Tribunale di Nuoro), nelle quali viene però riconosciuta la sussistenza di tale condizione, in relazione al concreto contenuto dell'atto ricognitivo del debito in quella sede esaminato ed ai richiami nello stesso contenuti.

Il richiamo alle ordinanze in questione dunque, lungi dal superare i rilievi del giudice della prima fase cautelare, conferma al contrario la necessità che l'atto invocato quale titolo esecutivo abbia ad oggetto un credito liquido.

La parte reclamante si è limitata poi a riprodurre nell'atto di reclamo il contenuto dell'atto di ricognizione del debito, evidenziando come in esso vengano riportate tutte le clausole del contratto di finanziamento dalle quali si dovrebbero evincere in termini di chiarezza i termini dell'operazione, ma non ha fornito alcuna indicazione che consenta di superare gli specifici rilievi evidenziati nel provvedimento reclamato, riferibili in sostanza alle previsioni ed al contenuto del Contratto di Risparmio Edilizio.

Non coglie infine nel segno la prospettazione della reclamante secondo la quale eventuali contestazioni in ordine all'ammontare del credito potrebbero venire in rilievo esclusivamente in sede di distribuzione della somma ricavata e da cui dovrebbe derivare l'insussistenza del requisito del *fumus boni juris*.



E' sufficiente infatti rilevare che la contestazione sollevata dalla parte reclamata non attiene al profilo del *quantum*, ma - in radice - a quello della sussistenza di un titolo in forza del quale possa essere attivata una procedura di esecuzione forzata, quale che ne sia l'incidenza sul patrimonio del debitore.

Il reclamo va quindi respinto.

Spese al merito, trattandosi di istanza cautelare proposta in corso di causa.

Trova però applicazione l'art. 13, co. 1^{quater}, D.P.R. n.115/2002, che dispone che, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1^{bis}: il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti che precedono e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. Tale previsione normativa, pur testualmente riferita alle impugnazioni, deve ritenersi applicabile anche al reclamo ex art. 669^{terdecies} c.p.c., atteso che la *ratio* che vi è sottesa, costituita dall'esigenza di scoraggiare i giudizi di secondo grado – che tali sono rispetto ad una decisione di prime cure già emessa – introdotti senza la doverosa prudenza, è ravvisabile anche in relazione al reclamo avverso i provvedimenti cautelari. Deve, quindi, darsi atto della sussistenza del presupposto, a carico del reclamante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

- respinge il reclamo;
- spese al merito;
- dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1^{quater}, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte della



reclamante, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1 *bis*, del citato testo normativo.

Così deciso in Treviso, camera di consiglio del 20.02.18

IL GIUDICE EST.

dott.ssa Laura Ceccon

IL PRESIDENTE

dott. Aurelio Gatto

IL CASO.it





Tribunale di Treviso

Seconda Sezione Civile


Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 settembre 2017; rilevato che il titolo esecutivo in forza del quale si procede è un atto ricognitivo di un debito pecuniario (consenso a iscrizione di ipoteca a garanzia di prestito del 2 luglio 2009 a rogito del notaio Francesco Candido Baravelli) di cui parte opponente contesta la idoneità quale valido titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 474 c.p.c.;

rilevato che titolo idoneo all'esecuzione è solo quello che contenga il riconoscimento di un credito liquido, ossia di un ammontare determinato o determinabile mediante un mero calcolo matematico, alla stregua degli elementi contenuti nel titolo medesimo; rilevato che il titolo azionato non consente di quantificare il credito con esattezza in quanto non è dato conoscere il Contratto di Risparmio Edilizio, né le sue previsioni, ed è incerta sia la durata della prima fase, con conseguente incertezza in relazione al periodo di tempo in cui il debitore dovrà pagare interessi del 5,59%, sia la data di inizio della seconda fase e la sua durata;

rilevato che parte opposta nulla ha dedotto in merito;

ritenuto, quindi, che sussistano gravi motivi per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, ex art. 615 c.p.c.;

P.Q.M.

Sospende l'efficacia del titolo azionato nei confronti di 

Quanto alla prosecuzione del giudizio, concede i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. a partire dal 10 gennaio 2018 e fissa l'udienza del 12 aprile 2018 a ore 10:00, per l'esame delle istanze istruttorie.

Treviso, 15 novembre 2017



Il Giudice
Elena Rossi

IL CASO.it

Firmato Da: ROSSI ELENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: cf28c1a77c391eed101a5efbb14571

